

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 7 LUGLIO N° 38

OGGETTO: DEFINIZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DOVUTA PER LE AREE FABBRICABILI.

L'anno **duemilaotto** il giorno **sette** del mese di **luglio** alle ore 19.25 e seguenti, in Ortona nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, di 2^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento in oggetto, assume la presidenza il Sig. Dott. Remo DI MARTINO in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo GIALLORETO.

Pres. Ass.

SINDACO: **FRATINO Nicola**

X	
---	--

CONSIGLIERI COMUNALI:

Pres. Ass.

Pres.Ass.

1- CIERI Paolo	X		11- D'OTTAVIO Vincenzo	X	
2- CIERI Tommaso	X		12- GUARRACINO Anna M. Rita	X	
3- COCCIOLA Ilario		X	13- MONTEBELLO Claudio	X	
4- COLETTI Gianluca	X		14- MUSA Franco		X
5- COLETTI Tommaso		X	15- PICCINNO Alfonso Tommaso	X	
6- DE IURE Domenico	X		16- POLIDORO Walter	X	
7- DE LUTIIS Giuseppina	X		17- RANALLI Rocco	X	
8- DI CAMPLI Roberto	X		18- SCHIAZZA Anna Lisa	X	
9- DI DEO IURISCI Riccardo	X		19- SERAFINI Roberto	X	
10- DI MARTINO Remo	X		20- TALONE Felice Giuseppe	X	

Consiglieri assegnati

21

Consiglieri in carica

21

Risultando in totale: presenti N° 18 e assenti N° 3 la seduta è valida.

L'Ass. Napoleone relaziona sull'argomento in oggetto come dall'allegato.

Il cons. Coletti T. è rientrato in aula (presenti 19) ed interviene come dal medesimo allegato.

Il cons. Coccola è rientrato in aula (presenti 20).

Il cons. Serafini interviene come dall'allegato e propone il rinvio dell'argomento in oggetto.

Il cons. Coletti G. interviene come dall'allegato.

Il cons. Polidoro si è allontanato dall'aula (presenti 19).

Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta di rinvio, che non viene accolta con 9 voti favorevoli (Cocciola, Coletti G., Coletti T., De Lutiis, d'Ottavio, Montebello, Serafini, Guarracino e Schiazza) e 10 contrari, espressi per alzata di mano (presenti e votanti 19).

I cons. Schiazza e Coletti T, l'Ass. Napoleone, il Sindaco, di nuovo il cons. Coletti T., i cons. De Lutiis, Cieri T., Guarracino e Serafini, di nuovo il Sindaco e il cons. Coletti G. intervengono come dall'allegato.

Il Presidente pone in votazione l'allegato emendamento in atti, illustrato dall'Ass. Napoleone nella relazione, che viene approvato con 10 voti favorevoli, 2 contrari (Guarracino e Schiazza) e 7 astenuti (Cocciola, Coletti G., Coletti T., De Lutiis, d'Ottavio, Montebello, Serafini), espressi per alzata di mano (presenti 19, votanti 12, astenuti 7)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali" è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, in base al loro valore e che l'art. 5 comma 5 del predetto Decreto recita testualmente *"per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione"*;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.82 del 14.12.2007 avente per oggetto *"Determinazione dei valori venali medi delle aree fabbricabili, ai fini dell'esercizio del potere di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per gli anni d'imposta dal 2003 al 2007"*

RILEVATO che l'esecuzione della predetta delibera può innescare un contenzioso di rilevante consistenza sia per quantità numerica che per valore, generando un risultato esattamente opposto a quello auspicato;

PRESO ATTO che negli anni d'imposta di riferimento il contribuente non ha avuto a disposizione un parametro di riferimento ufficiale ed oggettivo, relativamente alle aree edificabili, per poter assolvere al versamento del tributo in maniera corretta e che quindi nel determinare il valore imponibile, coincidente con quello venale in comune commercio, si è dovuto basare, su elementi soggettivi di dubbia equanimità ed affidabilità, specie se non sorretti da una perizia tecnica, sia pure di parte;

RITENUTO che nella maggioranza dei casi il contribuente potrebbe aver versato, in assoluta buona fede, una imposta inferiore a quella dovuta in base ai valori approvati dalla Giunta Municipale con la citata delibera 82/2007;

VISTA la L.27.7.2000 n.212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" ed in particolare gli articoli 2 (chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie), 5 (informazione del contribuente), 6 (conoscenza degli atti), 10 (tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente);

RAVVISATA, in tale contesto, più che l'opportunità, la necessità, di predisporre un legittimo strumento operativo che consenta ai cittadini che si trovano in una posizione di incoerenza con i parametri

fissati dal Comune di allineare, sempre che lo vogliano, la propria posizione contributiva ai valori determinati con la già richiamata delibera della G.M., senza aggravii punitivi;

VISTO l'art.13 della L.27.12.2002 n.289 *“definizione dei tributi locali”* che consente ai Comuni di regolamentare *“la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”*;

RAVVISATA, conseguentemente, l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall’art.13 della L.289/2002, previa definizione di un regolamento che, derogando dalle ordinarie disposizioni legislative e regolamentari in materia, sia statali che comunali, fissi termini e modalità precisi per la definizione straordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili limitatamente a quella dovuta per le aree fabbricabili, relativamente agli anni per i quali l’esercizio del potere di accertamento non è prescritto;

VISTO l’art.52 del D.Lgs. 15.12.97 n.446 *“potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni”* in materia di tributi locali;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ed in particolare gli artt.48, 49 e 134;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 2° settore – Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 (TUEL), come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO dell’emendamento approvato;

Il capogruppo Serafini dichiara che il gruppo del Partito Democratico, pur restando in aula, non partecipa alla votazione;

Con voti favorevoli 10 e astenuti 3 (Guarracino, Schiazza e De Lutiis), espressi per alzata di mano (presenti 19, votanti 10, astenuti 3)

DELIBERA

È approvata la definizione straordinaria agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) limitatamente all’imposta dovuta per le aree fabbricabili, per gli anni 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007, da attuare secondo la disciplina fissata dall’accluso regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Presidente propone il rinvio degli argomenti iscritti ai nn. 7 e 8 dell’Ordine del Giorno e pone a votazione la proposta di che trattasi, che viene accolta all’unanimità per alzata di mano (presenti e votanti 19).

Il Presidente propone una sospensione della seduta.

Il Sindaco e il Presidente intervengono come dall’allegato.

Il Presidente pone in votazione la Sua proposta di sospensione, che viene accolta con 16 voti favorevoli e 3 contrari (Sindaco, Ranalli e Talone), espressi per alzata di mano (presenti e votanti 19) e, pertanto, alle ore 23.15 sospende la seduta.

La seduta riprende alle ore 23.36, sotto la Presidenza del cons. Di Martino, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e con la presenza, oltre alla Sua, del Sindaco e dei seguenti 10 consiglieri: Cociola, Coletti G., Coletti T., d’Ottavio, Guarracino, Montebello, Piccinno, Schiazza, Serafini e Talone.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4, lett.a) del TUEL approvato con D. Lgs. il Segretario comunale Dott. Angelo Gialloredo.

I cons. Di Deo Iurisci, Di Campli e Cieri P. rientrano in aula (presenti 15).

ALLEGATO

COMUNE DI ORTONA

REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DOVUTA PER LE AREE FABBRICABILI

Art.1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata straordinaria (sanatoria) ai sensi dell'art. 13 della L.27.12.2002 n.289, delle violazioni commesse in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per le aree fabbricabili per gli anni d'imposta 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007.

Art.2 – VIOLAZIONI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE

La regolarizzazione è ammessa, per tutti i periodi non prescritti ai fini del potere di accertamento, come specificato nell'art.1, per:

le dichiarazioni, omesse o infedeli;

i versamenti, omessi o incompleti;

per i quali il termine fissato ordinariamente per l'adempimento è scaduto entro il 31.12.2007.

Art.3 – DICHIARAZIONE

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di regolarizzazione straordinaria devono:

inoltrare al *Comune di Ortona – Ufficio Tributi*, entro il termine tassativo del **30 settembre 2008**, apposita dichiarazione da compilare in conformità di una modulistica specificamente predisposta;

eseguire il versamento delle somme dovute entro lo stesso termine.

I moduli saranno disponibili presso l'Ufficio Comunale Tributi e sul sito internet www.comuneortona.ch.it sotto la voce "sanatoria ICI aree fabbricabili".

Art.4 – VALORI IMPONIBILI

I valori imponibili da assumere a base del calcolo sono quelli approvati con delibera della Giunta Municipale n.82 del 14.12.2007.

Tali valori sono ridotti in misura del:

30% (trentapercento) per le aree per le quali il versamento ICI è stato eseguito in misura insufficiente;

20% (ventipercento) per le aree per le quali il versamento è stato omesso.

Art.5 – DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA PAGARE

L'importo da versare è determinato, dal contribuente, applicando l'aliquota del 5.8 per mille al valore imponibile corrispondente alle aree edificabili possedute. Dall'importo così determinato vanno dedotte le somme eventualmente già versate negli anni d'imposta corrispondenti, per le stesse aree fabbricabili.

Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche la somma di 1.000,00 €, e per gli altri soggetti la somma di 3.000,00 €, il versamento potrà essere eseguito in un numero massimo di sei rate mensili consecutive di identico importo di cui la prima entro il 30.9.2008 e l'ultima entro il 28.2.2009.

In caso di rateizzo, le rate pagate successivamente al 30.9.2008 dovranno essere maggiorate degli interessi in ragione del 4% annuo (tasso legale del 3% maggiorato di un punto percentuale, ai sensi della delibera commissariale n.45 dell'8.4.2007), con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla predetta data.

Qualora il pagamento venga omesso totalmente o in parte, per gli importi omessi sarà avviata la procedura di riscossione coattiva entro il 31.12.2010 con l'applicazione di una sanzione del 30% e degli interessi moratori. Entro lo stesso termine saranno applicati la sanzione del 30% e gli interessi moratori anche sui pagamenti eseguiti in ritardo, ossia, oltre le scadenze previste dal presente regolamento.

Art.6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I versamenti devono essere eseguiti esclusivamente mediante ccp utilizzando il modello "tributi locali – violazioni" sul quale, in corrispondenza della dicitura: "atto di liquidazione o accertamento" va indicata la seguente causale del

versamento “n.003007 del 2008 - sanatoria” . Il pagamento potrà essere eseguito presso un qualsiasi ufficio postale o presso uno sportello SOGET spa.

I modelli saranno disponibili presso l'ufficio tributi del Comune e presso lo sportello SOGET spa in Via Monte Maiella.

Art.7 – ATTESTATO DI VERSAMENTO

Alla dichiarazione di regolarizzazione deve essere allegata copia della ricevuta del versamento eseguito.

In caso di pagamento rateale vanno inviate al Comune, entro il 31.03.2009, anche le copie dei pagamenti successivi al primo.

Art.8 - REGOLARIZZAZIONE FORMALE

I contribuenti che si venissero a trovare nella particolare condizione di aver versato l'ICI per ciascun periodo d'imposta, entro le scadenze di legge, per valori imponibili pari o superiori a quelli fissati dall'art.4 del presente regolamento, ma non hanno presentato, per gli stessi periodi, le dichiarazioni ICI con l'indicazione dei valori assunti come base imponibile, dovranno presentare la dichiarazione di sanatoria, senza eseguire alcun versamento.

Art.9 - NORMA FINALE

Con l'esecuzione del versamento delle somme determinate ai sensi del presente regolamento e la presentazione della dichiarazione di sanatoria, entro i termini stabiliti, si intendono sanate le violazioni sia in tema di versamento che di denuncia ICI, per gli anni oggetto della regolarizzazione.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche eseguite successivamente alla regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, si dovessero riscontrare infedeltà nelle dichiarazioni di regolarizzazione ai sensi del presente regolamento, saranno emessi, atti di accertamento in base all'intero valore venale in commercio delle aree fabbricabili, per ciascun anno d'imposta, con la comminazione delle sanzioni ordinarie e saranno applicati gli interessi secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. I termini di verifica delle dichiarazioni prodotte ai sensi del presente regolamento sono soggetti alla prescrizione nel termine ordinario quinquennale.